

Sommario

1) La tipologia dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto).....	2
1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000, commi 1 e 2bis)	2
1.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000).....	4
1.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)	6
1.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).....	7
1.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)	8
1.6 Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000).....	10
1.7 Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000).....	10
1.8 Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000).....	11
2) Sanzioni	11
3) Aree di attività a rischio	12
3.1 I principi generali di comportamento	13
3.2 - Principi specifici di comportamento adottati dalla Montedil Srl.....	16
4) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	16

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

1) La tipologia dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

L'art. 39, comma 2, del decreto fiscale (d.l. 124/2019) ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*quinquiesdecies*, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti a fronte della commissione di determinati reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000.

Pertanto si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art 25 *quinquiesdecies* del Decreto, potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte dalla società, che in ogni caso sono ragionevolmente coperti a fronte del rispetto dei principi e delle regole comportamentali enunciate nella Parte generale del presente Modello e nel Codice Etico adottato, nonché nella presente Parte speciale.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura), nonché le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000, commi 1 e 2bis)

Tale reato può essere integrato da parte di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per il reo è prevista la reclusione da quattro a otto anni, mentre per la società vi è la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e la sanzione pecuniaria fino a 400 quote a carico della società.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

Al fine di meglio comprendere il reato in esame, pare opportuno riportare il disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 74/2000, intitolato "Definizioni":

"1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà"

Il reato in esame è di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica.

Ai fini della configurazione del reato de quo deve ritenersi "inesistente" l'operazione che pur se valida sotto il profilo giuridico è in realtà fittizia sul piano economico:

in particolare il reato sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell'ipotesi di "sovrapproduzione qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

Al contrario il reato non è configurabile nell'ipotesi di "non congruità" dell'operazione realmente effettuata e pagata.

La falsità può anche essere "soggettiva", ossia riferita all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione:

ciò accade qualora coloro che hanno apparentemente emesso il documento in realtà non hanno effettuato l'operazione, sono irreali (come nel caso di nomi di fantasia) o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale, ipotesi che possono verificarsi allorché la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi.

La falsità pertanto può essere indistintamente ideologica o materiale.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

Si sottolinea che rientrano nella nozione di “documenti” tutti quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, tra cui le ricevute fiscali e simili, nonché quei documenti da cui risultino spese deducibili dall’imposta, come per esempio le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui o le schede carburante.

Quanto al momento consumativo trattasi di reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno, per cui non rileva l’effettività dell’evasione né l’accertamento della frode. Il reato pertanto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione e non già nel momento in cui detti documenti vengano registrati in contabilità.

1.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per l'ente è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Tale reato è configurabile solo da parte di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 che può essere commesso da parte di qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Ai fini della condotta del reato in esame è necessaria l'estrinsecazione del "mezzo fraudolento" ossia quel quid pluris -rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie- consistente nell'insidioso impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

Pertanto è necessaria una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie accompagnata da mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento della rappresentazione falsa.

1.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Per l'ente è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per l'ente è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Il reato de quo è di pericolo astratto, atteso che mira a tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale, anticipando la soglia dell'intervento punitivo rispetto al momento della dichiarazione ed essendo svincolata dal conseguimento di un'effettiva

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

evasione. Vengono infatti puniti comportamenti propedeutici connotati da potenzialità lesiva del citato interesse erariale.

Come già detto con riferimento al reato ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, deve ritenersi inesistente l'operazione che pur se valida sotto il profilo giuridico, è in realtà fittizia sul piano economico, così come -ai fini dell'integrazione del reato- rilevano anche le operazioni giuridicamente inesistenti, ovvero quelle aventi una qualificazione giuridica diversa.

È importante evidenziare che non è necessario che sia conseguito il risultato di evasione fiscale, ma è sufficiente che esso costituisca lo scopo della falsità. Infatti l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto in quanto è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.

Quanto poi al momento consumativo, esso si realizza quando l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi e non rilevando nemmeno il momento dell'accertamento (reato istantaneo).

1.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 400 quote.

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, in quanto viene sanzionato l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture ed i documenti obbligatori. Presupposto per l'integrazione del reato è quindi l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e di un volume d'affari ad opera del soggetto attivo.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

Tra le “scritture contabili o i documenti” rilevanti vi sono tutte le scritture, aventi rilievo fiscale, richieste dalla natura dell’impresa, ivi comprese le fatture “passive” ossia quelle ricevute da terzi.

La condotta consiste nella distruzione o nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.

A differenza della “distruzione” che realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l’“occultamento” costituisce un reato permanente in quanto consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si consuma al momento dell’ispezione, ossia quando gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione.

È comunque necessario che la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso il reato solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore.

Al contrario il reato non è escluso qualora sia necessario reperire “aliunde”, ossia all’esterno dell’impresa, elementi di prova.

1.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per l'ente è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Trattasi di reato di pericolo integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e dei relativi interessi, che, in base ad un giudizio ex ante, siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria (esempio: impresa che realizza una scissione societaria simulata finalizzata a conferire ai nuovi soggetti societari immobili per sottrarre tali garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario della prima impresa).

È pertanto necessario, sotto il profilo psicologico, il dolo specifico (ovvero il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario) e, sotto il profilo materiale, una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva la quale tuttavia non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta tende a neutralizzare.

Il delitto infatti si consuma con il perfezionamento dell'alienazione simulata o dell'operazione fraudolenta, essendo irrilevante la realizzazione del fine programmato dal debitore o il successivo pagamento dell'imposta.

Conseguentemente non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, considerato che nella previsione vigente il riferimento a tale procedura appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto; è richiesto soltanto che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco.

È idonea a configurare gli "atti fraudolenti" non solo la simulazione oggettiva sotto forma della veridicità e congruità del prezzo pattuito, ma anche la simulazione soggettiva intesa quale interposizione fittizia di persona.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

In definitiva integra il reato de quo qualsiasi diminuzione, anche non totale, della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale, mentre non rilevano atti fraudolenti volti a sottrarsi al pagamento di debiti diversi da quelli relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

1.6 Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

1.7 Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

1.8 Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2) Sanzioni

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei suddetti reati tributari, il giudice penale irrogherà una **sanzione amministrativa** che, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, può consistere in: sanzione pecuniaria, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Sanzione pecuniaria

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate "per quote", con un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote (art. 10, comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 secondo le indicazioni più sopra previste con riferimento a ciascuna tipologia di reato (art. 10, comma 3).

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4).

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3 (art. 25 quinquiesdecies, comma 2 Decreto).

In ogni caso l'ammontare della sanzione pecuniaria viene individuata dal Giudice tenendo conto dei criteri generali di commisurazione di cui agli artt. 11 e ss. del Decreto, esposti nella Parte generale del presente Modello.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

Sanzioni interdittive

Il comma 3 dell'art. 25-*quinquiesdecies* stabilisce che nei casi di cui sopra “si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Si tratta:

- del **divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la p.a. può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);
- dell'**esclusione da agevolazioni**, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del **divieto di pubblicizzare beni** o servizi.

Le sanzioni interdittive vengono applicate nel rispetto del disposto degli artt. 13 e ss. del Decreto, esposti nella Parte generale del presente Modello.

Pubblicazione della sentenza e confisca

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita “a spese dell'ente” (art. 18).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca del prezzo o del profitto** del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede).

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

Anche per quanto attiene a pubblicazione della sentenza e confisca, si rimanda alla Parte generale.

3) Aree di attività a rischio

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale sono:

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

GESTIONE CONTABILITA'/FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA/RENDICONTAZIONE

- Gestione del controllo incrociato fattura/ordine acquisto;
- Gestione della fatturazione in relazione ad ogni singolo appalto in corso.

GESTIONE RAPPORTI CON FORNITORI E SETTORE ACQUISTI

- Gestione del processo di valutazione del fornitore;
- Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- Monitoraggio del servizio in conformità con l'ordine di acquisto contratto, sia in termini qualitativi che quantitativi;

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI: PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEI DATI TELEMATICI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E PAGAMENTO DI IMPOSTE

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

3.1 I principi generali di comportamento

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi sceglie un fornitore, chi esegue l'ordine e chi controlla la fattura; analogo principio deve essere seguito in caso di fatturazione attiva nei confronti delle stazioni appaltanti.
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME:** devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture);
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. Deve inoltre essere lasciata traccia in merito ai controlli e verifiche effettuate in caso di nuovi fornitori e/o soggetti con cui la società si interfaccia per la prima volta (verifiche c/o Camera di Commercio, richiesta informativa, richieste di eventuale adozione del MoG, e quanto altro necessario a valutare la affidabilità del soggetto che emette la fattura).

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di porre in essere:

- condotte tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, **i seguenti principi:**

- Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività dell'azienda, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di fatture attive o passive;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative all'acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto** in particolare di:

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

- Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- Nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
- Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di:
 - Esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
 - Sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri;
 - Omettere informazioni dovute;
- Nell'ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede dell'azienda, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Struttura interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'organismo di vigilanza.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

3.2 - Principi specifici di comportamento adottati dalla Montedil Srl per la prevenzione dei reati tributari

In merito alle competenze e responsabilità si evidenzia che la società si è dotata di una regolamentazione dettagliata, nominativa per funzione dove sono evidenziati i compiti e le attività svolte da ciascuna figura apicale.

Si evidenzia che i fornitori sono operatori economici in possesso di requisiti di onorabilità, di idoneità morale nonché capacità tecnica ed economico- finanziaria.

Gli elenchi sono soggetti a revisione ed aggiornamento periodica.

É necessario sensibilizzare le figure dell’area contabile soprattutto con riferimento a eventuali “distrazioni” contabili e gestionali.

É inoltre necessario approntare protocolli specifici nel caso di rapporti con società che hanno sede all’estero atteso il beneficio fiscale di cui esse godono.

Si evidenzia, ancora una volta, la assoluta necessità di trasparenza nei rapporti della società con altri soggetti fiscali (aventi sede in Italia o all’estero), improntati sempre alla massima correttezza.

4) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Le funzioni organizzative della Montedil Srl che nello svolgimento delle attività vengano a conoscenza di anomalie nelle procedure di fatturazione (attiva o passiva), provvedono a comunicare all’Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest’ultimo e che allo stato può indicarsi come annualmente, le seguenti informazioni minime:

- Verbali di controllo/Check list di controllo dei fornitori;
- Report su eventuali nuovi rapporti con fornitori diversi dai precedenti;
- Comunicazione immediata dell’avvio di accessi, ispezioni verifiche da parte di Pubblici Ufficiali;
- Segnalazione immediata di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- Nota scritta da parte del responsabile nel caso di rilevazione criticità durante una verifica fiscale;

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

PARTE SPECIALE – REATI TRIBUTARI

- Report su verifiche, accessi o ispezioni da parte di Autorità Pubbliche o Verbali redatti in sede di verifiche/ispezioni:
- Segnalazione immediata di ogni procedimento penale, civile, tributario o amministrativo in cui è coinvolta la società ovvero un dipendente nell'ambito delle sue funzioni.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione